

Performance

4. constata con soddisfazione che l'Autorità utilizza determinate misure, quali gli indicatori chiave di performance, per valutare il valore aggiunto dato dalle sue attività e altre misure volte a migliorare la sua gestione del bilancio, quali un numero medio di partecipanti alle consultazioni pubbliche pertinenti sui temi della tutela dei consumatori e un tasso di esecuzione del bilancio del 99 %; rileva con soddisfazione che l'Autorità ha conseguito il suo obiettivo per tutti gli indicatori chiave di performance;
5. osserva che il 91 % del programma di lavoro dell'Autorità, tra cui 303 prodotti e servizi differenti, è stato completato con successo e che il restante 9 % ha subito lievi ritardi a causa dell'attribuzione della priorità ad altre esigenze più urgenti, della dipendenza da attori esterni e delle modifiche dei requisiti;
6. osserva che l'Autorità sta sostituendo il suo attuale sistema elettronico di gestione delle risorse umane con Sysper, fornito dalla Commissione; riconosce che l'Autorità trarrà beneficio da costi minori, efficienza e sinergie; osserva che i ritardi del progetto legati alle dimensioni dello stesso sono stati risolti e che esso avrebbe dovuto essere attuato nel 2020; invita l'Autorità a riferire all'autorità di scarico in merito ai risultati concreti al riguardo;
7. rileva con soddisfazione che l'Autorità è proattiva nell'individuare opportunità di efficienza e sinergie con altre agenzie, in particolare con l'Autorità bancaria europea e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza e mediante procedure di aggiudicazione congiunta; accoglie con favore la notizia secondo cui l'Autorità si è impegnata con altre agenzie in settori relativi alla tecnologia finanziaria, all'innovazione e alla resilienza informatica; incoraggia vivamente l'Autorità ad adoperarsi attivamente per approfondire e ampliare la cooperazione con tutte le agenzie dell'Unione;
8. incoraggia l'Autorità a proseguire la digitalizzazione dei suoi servizi al fine di ridurre la burocrazia;
9. accoglie con favore gli sforzi dell'Autorità in direzione di un regime di vigilanza più coordinato in tutto il sistema finanziario europeo; sottolinea il suo ruolo nel garantire un mercato finanziario stabile, ben integrato, efficiente e sicuro; evidenzia l'importanza della protezione dei consumatori nell'Unione, promuovendo l'equità e la trasparenza sul mercato dei prodotti e dei servizi finanziari, e attende con interesse di ricevere un aggiornamento sulle future misure adottate in questa direzione, comprese le risposte alle sfide della digitalizzazione dell'economia e le misure in materia di sostenibilità;
10. accoglie con favore le nuove misure introdotte dall'autorità al fine di aumentare la protezione dei consumatori, comprese le visite bilaterali con enfasi sulle questioni relative al comportamento, il sostegno alle autorità nazionali competenti e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione incentrate su questioni transfrontaliere, al fine di far fronte all'esigenza di una maggiore supervisione in taluni Stati membri, affrontando in tal modo le vulnerabilità nei mercati assicurativi e proteggendo i consumatori dalle pratiche inique delle compagnie di assicurazione multinazionali;
11. pone in evidenza il dovere del sistema finanziario di rispondere in modo appropriato alle sfide in materia di sostenibilità finanziaria, al Green Deal europeo e all'accordo di Parigi;
12. ritiene che le responsabilità dell'Autorità siano progressivamente aumentate dalla sua creazione; osserva che gli aumenti di bilancio dovrebbero essere gradualmente e continui nel tempo, in linea con l'aumento delle competenze; ritiene che le future responsabilità derivanti, tra l'altro, dalla strategia in materia di finanza digitale, nonché le responsabilità inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, richiedano un adeguamento del finanziamento dell'Autorità;
13. sottolinea che in alcuni casi i mandati adottati al livello 1 della legislazione non tengono conto dei tempi minimi richiesti affinché l'Autorità possa svolgere le attività necessarie per elaborare e adottare misure di livello 2, comportando in tal modo una riassegnazione delle risorse e causando ritardi nell'attuazione di determinate misure;

